

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCIV**
n. 3

R E L A Z I O N E
SULLO STATO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
(Anno 2024)

*(Articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

Presentata dal Ministro della giustizia
(NORDIO)

Trasmessa alla Presidenza il 23 giugno 2025

PAGINA BIANCA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

OGGETTO:	Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 37, comma 16, del decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge del 15 luglio 2011 n. 111 - Anno di riferimento 2024 Contributo della Direzione generale degli affari interni Rif. prot. GAB n. 433.U e prot. DAG n. 2620.E dell'8 gennaio 2025
-----------------	--

Riferimenti normativi

Con l'art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, è stato previsto che, *“a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente”*.

L'art. 37, comma 17, del decreto-legge citato dispone, inoltre, che se *“dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare in bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento”*.

Spese di giustizia e capitoli di bilancio

Tra le *“spese di giustizia”* rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale e per le intercettazioni (che sono sempre anticipate dall'erario, salvo l'eventuale recupero a carico del condannato), quelle relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quelle per la magistratura onoraria.

Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre distinti capitoli (1360, 1362 e 1363):

- a valere sul capitolo 1360 *“spese di giustizia”* viene imputata la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali;
- a valere sul capitolo 1363 *“spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni”*, vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali;
- il capitolo 1362 accoglie, infine, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria e ausiliaria.

Capitolo 1360 “spese di giustizia”

ANNO 2024

Nell'anno 2024 lo stanziamento iniziale del cap. 1360, p.g. 1, è stato pari ad euro 612.448.184, a fronte di uno stanziamento totale definitivo di euro 734.034.178 inferiore al fabbisogno di spesa registrato per l'anno 2024. A oggi, considerate le richieste pervenute a questa Amministrazione dagli uffici dei funzionari delegati dislocati sul territorio, nel corso del secondo semestre del 2024 e fino al 31 maggio 2025, la spesa complessiva risulta circa **€ 780 milioni** (dati aggiornati al 31/05/2025). Dalla gestione finanziaria dell'anno 2024 sono dunque emerse situazioni debitorie pregresse fuori bilancio al 31.12.2024 **per circa 47 milioni di euro**, tenuto conto delle insufficienti risorse finanziarie in conto residui disponibili sul capitolo per l'esercizio finanziario in corso e riassegnate alla rete dei funzionari delegati nel I trimestre 2024 pari a € 75 milioni.

Capitolo 1360, p.g. 1, anno 2024

capitolo	dotazione iniziale di bilancio	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa anno 2024*	debiti fuori bilancio
1360/1	612.448.184	121.585.994	734.034.178	780.000.000	47.000.000*

* dati aggiornati al 31 maggio 2025

Si indicano di seguito le principali voci di spesa che hanno concorso a formare il totale della spesa di giustizia relativa al cap. 1360 nell'ultimo biennio, considerando anche le rilevazioni quantificate dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa riguardo le spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario - mod. 1/A/SG, i cui dati -benché provvisori e non definitivi- sono stati trasmessi a questa Direzione generale con e-mail del 05/06/2025, e non includono gli importi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti:

<u>Voci di Spesa cap. 1360 in milioni di euro</u>	Anno 2024*	anno 2023
ausiliari del magistrato (consulenti, periti, traduttori, ecc.) – dati DGSTAT al netto di imposte e oneri	130	124
difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato – dati DGSTAT al netto di imposte e oneri	468	453
spese di custodia – dati DGSTAT al netto dell'IVA	11	11
giudici popolari ed esperti (sezioni minori Cda, trib minorenni e trib sorveglianza) dati DGSTAT al netto di imposte ed oneri	9	9
spese di notifica atti giudiziari	26	29
altre voci (trasferte, testimoni, spese straordinarie, IRAP, stampa, IVA, cassa di previdenza, ecc.)	136	127
TOTALE	780*	753

*dati al 31 maggio 2025

Le spese di notifica atti giudiziari comprendono sia il costo delle notifiche richieste dagli uffici giudiziari (il cui pagamento avviene centralmente in virtù di una Convenzione con Poste Italiane S.p.A., vedi *infra*), sia delle notifiche richieste dalle parti ammesse al gratuito patrocinio.

In particolare, analizzando i dati della spesa sopra riportati, si evidenzia una spesa in costante aumento, prevalentemente imputabile alla spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni risulta essere in costante e progressiva crescita: facendo sempre riferimento ai dati forniti da DGSTAT, che come sopra detto sono calcolati al netto di oneri fiscali e previdenziali, la spesa in milioni di euro è stata nel 2018 di 325 milioni, nel 2019 di 359, nel 2020 di 364, nel 2021 di 370, nel 2022 di 402, nel 2023 di 453 e nel 2024 di 468 milioni di euro.

Tale aumento può agevolmente essere collegato sia all'adeguamento delle tariffe forensi, sulla base delle quali vengono calcolati i compensi in favore dei difensori di parti ammesse al patrocinio a

spese dello Stato, sia all'adeguamento dei limiti di reddito che, potenzialmente, consente di aumentare la platea di soggetti che possono accedere all'istituto.

Per quanto riguarda le competenze di questo ufficio, in particolare, l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) dispone che i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato *“sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”*.

L'importo indicato nel precedente art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 - con riferimento alla variazione del citato indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 - è stato aggiornato a **euro 13.659,64** con decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 10 giugno 2025.

Attualmente, tuttavia, e nelle more della pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 - con riferimento alla variazione del citato indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 - è stato aggiornato a **euro 12.838,01** con decreto interdirigenziale emanato in data 10 maggio 2023 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 130 del 6 giugno 2023.

Agli ausiliari del magistrato spetta il compenso e il rimborso delle spese sostenute (art. 49 T.U. *cit.*); il compenso professionale è determinato applicando le tabelle ministeriali: infatti, a norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Misura degli onorari) *«1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate con la natura pubblicistica dell'incarico. (...)»*. L'art. 50 del d.P.R. 115/2002, nonostante il tempo trascorso, non ha avuto ancora attuazione, in quanto l'attuale d.m. 30 maggio 2002, le cui tariffe si intendono adeguare, non è stato emanato in attuazione della disposizione di cui al citato art. 50, bensì in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319. Ne consegue che, allo stato, perdura il regime transitorio di cui all'art. 275 del TU secondo il quale: *“Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37”*. In tale contesto, l'eventuale adozione di nuove tabelle dovrebbe tener conto delle *“tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate con la natura pubblicistica dell'incarico”*, con conseguente necessità di effettuare uno studio capillare e approfondito dei citati parametri di riferimento, comportando anche, con ogni probabilità, consistenti aumenti di spesa nel caso in cui le spese della C.T.U. siano poste a carico dell'Erario (come nel caso di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato). In attuazione della disposizione di cui al citato art. 50 il Sig. Ministro della giustizia ha nominato una Commissione con lo scopo di predisporre le nuove tariffe. La Commissione ha ultimato i lavori il 30 marzo 2025.

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire, giova ricordare che tali spese sono variabili, hanno natura obbligatoria e i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge e reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione viene, come detto, aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno. Ragion per cui eventuali risparmi possono essere

conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Servizio amministrativo di gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile

Come noto, Poste Italiane S.p.A. ha espletato, nella vigenza del disposto dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, il servizio postale di notifica degli atti giudiziari quale fornitore del servizio universale.

Il Ministero della giustizia, in data 15 luglio 2004, aveva sottoscritto con Poste Italiane S.p.A. una prima convenzione relativa al servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile (con durata fino al 31 dicembre 2006), nonché, in data 26 settembre 2007, una seconda convenzione relativa al medesimo servizio (con durata dall'1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010), nonché ancora, in data 29 settembre 2010, una terza convenzione (con durata fino al 30 settembre 2013), nonché infine, in data 21 dicembre 2016, una quarta convenzione per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Con l'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017 n. 124 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*), in un'ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari, è stata disposta l'abrogazione, a far data dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che attribuiva "in esclusiva" al fornitore del servizio postale universale, Poste Italiane S.p.A., il servizio di notifica degli atti giudiziari.

A seguire, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, ha approvato il *"regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)"*, in vigore dal 1 marzo 2018 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità). Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 19 luglio 2018, ha approvato il *"disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada"* (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 208 del 7.9.2018).

Alla stregua di tali fonti, fino a quando i soggetti privati diversi da Poste Italiane S.p.A. non avessero ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non si sarebbero potute indire procedure selettive per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari. Posto che alla data del 13 dicembre 2018, nessun soggetto diverso da Poste Italiane S.p.A. aveva ottenuto la citata licenza individuale, in applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.l. 18 aprile 2016, n. 50 e allo scopo di assicurare la continuità del servizio e di tutelare il sotteso interesse pubblico generale, il Ministero della giustizia, con determina del 13 dicembre 2018, ha disposto di prorogare l'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio in questione per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019, alle condizioni previste dalla già citata convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 e dalle successive modifiche.

La convenzione in esame, nelle more dell'espletamento della gara di affidamento del servizio integrato di notifiche di atti giudiziari a mezzo posta, è stata dunque prorogata per gli anni successivi, fino al corrente anno 2025.

Infine, si evidenzia che, nel corso dell'anno 2024, in virtù degli accordi sottoscritti, sono stati effettuati i seguenti pagamenti a favore di Poste Italiane S.p.A.:

- in data 8.05.2024 si è provveduto a pagare le restanti fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2023 e relative alle prestazioni rese da settembre a dicembre dello stesso anno pari ad € **4.564.325,83=**, IVA compresa;
- in data 22.11.2024 si è provveduto a pagare le fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2024 e relative alle prestazioni rese da gennaio a settembre dello stesso anno pari ad € **7.364.790,56=**, IVA compresa;
- in data 29 novembre 2024, si è provveduto a pagare altre fatture relative a prestazioni eseguite nello stesso periodo sopra indicato per gli importi di € 710.112,61 e € 100.525,85 IVA compresa.

- Infine, nel 2025 si è provveduto a pagare le restanti fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2024 e relative alle prestazioni rese da ottobre a dicembre dello stesso anno pari ad € **2.633.664,79=, IVA compresa.**

Si rappresenta che la spesa per le notifiche di atti giudiziari eseguite dagli uffici giudiziari, dunque le notifiche oggetto della Convenzione, risulta in progressiva diminuzione avendo questo ufficio corrisposto € 13.896.087,46 nel 2020, € 13.522.593,15 nel 2021, € 13.248.105,41 nel 2022, € 12.229.248,50 nel 2023 ed € 10.809.093,80, somme comprensive di IVA.

ANNO 2025

Nell'anno 2025 lo stanziamento iniziale di bilancio del cap. 1360, “*spese di giustizia*” è stato pari a:

- p.g. 1 euro 630.000.000
- p.g. 15 euro 32.542.756

a fronte di un fabbisogno che, su base previsionale, anche per quest'anno risulta quantificato, in via prudenziale, **in misura non inferiore a quello registrato nell'anno 2024.**

Alla data odierna sono state impegnate risorse per € 539.811.009,42; è stata operata una variazione compensativa facendo confluire gli importi di cui al P.G. n. 15 sul piano gestionale n. 1.

Questo ufficio ha già presentato in sede di assestamento del bilancio di previsione una richiesta di integrazione fondi in conto competenza pari a 98 milioni di euro e di 190 milioni di cassa.

Al fine di far fronte ai debiti maturati al 31 dicembre 2024, come sopra indicato pari ad € 47 milioni, con DMT del 28 maggio 2025 sono state assegnate risorse per € 35 milioni. Per i restanti 12 milioni si provvederà ad integrare la richiesta in assestamento.

Capitolo 1363 “*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*”

ANNO 2024

Nell'anno 2024 lo stanziamento iniziale e definitivo del cap. 1363, p.g. 1, è stato pari ad euro 212.143.598, mentre lo stanziamento definitivo è stato pari ad € 253.143.598, inferiore al fabbisogno di spesa considerate le richieste pervenute a questa Amministrazione fino al 31 maggio 2025 dagli uffici dei funzionari delegati dislocati sul territorio, è stata sostenuta una spesa di **circa 273 milioni di euro** (dati aggiornati al 31.05.2025). Dalla gestione finanziaria dell'anno 2024 sono dunque emerse situazioni debitorie pregresse fuori bilancio al 31.12.2024 **per 20 milioni di euro**, tenuto conto delle poche risorse finanziarie in conto residui disponibili sul capitolo per l'esercizio finanziario in corso e riassegnate nel I trimestre 2025 alla rete dei funzionari delegati.

Capitolo 1363, p.g. 1, anno 2024

Capitolo	dotazione iniziale di bilancio	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa anno 2024*	debiti fuori bilancio
1363	212.143.598	41.000.000	253.143.598	273.000.000*	20.000.000

*dati aggiornati al 31 maggio 2025

Posizioni debitorie

I dati in possesso evidenziano, nel corso degli ultimi 10 anni, si è assistito in una prima fase ad una significativa riduzione della spesa per intercettazioni, passando dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di 245 milioni di euro dell'anno 2015, di 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita nell'anno

2018 a 205 milioni di euro, a 200 milioni nel 2019, a 177 milioni nel 2020 (probabilmente a causa del periodo di sospensione delle attività processuali causato dal *lockdown* per l'emergenza sanitaria da COVID-19), per aumentare nel 2021 a 203 milioni di euro, nel 2022 a 231 milioni, nel 2023 a 239 milioni e nel 2024 a 273 milioni di euro.

Per quanto concerne l'aumento della spesa registrata nel triennio 2022-2024, con conseguente rilevamento dei debiti fuori bilancio, giova ancora una volta ricordare, in linea generale, che anche le spese in esame hanno natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire.

ANNO 2025

Nell'anno 2025 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è stato pari a euro 227.143.598,00. a fronte di un fabbisogno che, su base previsionale, anche per quest'anno risulta quantificato, in via prudenziale, in misura non inferiore a quello registrato nell'anno 2024.

Alla data odierna sono state impegnate risorse per € 175.209.005,27.

Questo ufficio ha già presentato in sede di assestamento del bilancio di previsione una richiesta di integrazione fondi di 28 milioni di cassa.

Al fine di far fronte ai debiti maturati al 31 dicembre 2024, come sopra indicato pari a € 20 milioni, con DMT del 28 maggio 2025 sono state assegnate risorse per € 10 milioni. Per i restanti 10 milioni si provvederà ad integrare la richiesta in assestamento.

Razionalizzazione della spesa per intercettazione

Al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato con decreto del 28 dicembre 2017 il listino delle prestazioni obbligatorie fornite dagli operatori di telecomunicazioni e con decreto del 6 ottobre 2022 il listino servizi di intercettazioni telefoniche, tra presenti, telematiche, localizzazione GPS, videosorveglianza riguardanti le c.d. prestazioni funzionali.

La finalità dei listini di cui ai decreti interministeriali 28 dicembre 2017 e 6 ottobre 2022 è quella di razionalizzare, e conseguentemente contenere, le spese relative alle intercettazioni di comunicazioni, introducendo un tariffario unico sull'intero territorio nazionale e non più rimesso alla valutazione di ogni singola procura.

Per quanto riguarda le tariffe per le prestazioni obbligatorie, i primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare sin dall'anno 2018 (essendo il citato decreto interministeriale entrato in vigore in data 23 gennaio 2018, data della registrazione alla Corte dei conti). In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie di circa 32 milioni di euro nel biennio 2016-2017, nell'anno 2018 si è registrata una spesa di circa 23 milioni di euro che è diminuita progressivamente a circa 16 milioni di euro nell'anno 2019, a circa 13 milioni di euro nell'anno 2020, per poi ritornare a circa 16 milioni di euro nell'anno 2021, a circa 17 milioni di euro nell'anno 2022 e a circa 20 milioni di euro sia nell'anno 2023, sia nell'anno 2024 (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici di Procura, aggiornati al 31 maggio 2025).

Con riferimento alla tariffazione delle cd. prestazioni funzionali alle intercettazioni, il decreto interministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2022 è stato emanato al fine di coniugare il perseguimento del risparmio di spesa richiesto dal legislatore con il mantenimento sia del livello qualitativo dei servizi resi in favore

dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia di un ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi. Tuttavia, relativamente alle spese per le prestazioni funzionali alle attività di intercettazione, non si è riscontrato per l'anno 2024 l'auspicato risparmio di spesa, verosimilmente a causa del ricorso sempre più frequente ad apparati tecnologicamente sempre più evoluti che comportano, conseguentemente, un costo più elevato: infatti, il suddetto listino prevede che a fronte di un costo giornaliero di € 3,00 per il sistema tradizionale di intercettazione telefonica, il costo giornaliero del VoLTE è di € 8,00, quello della telematica passiva di € 10,00 e della telematica attiva di € 150,00. Sulla base dei dati forniti dagli uffici dei funzionari delegati competenti alla gestione del capitolo 1363, il 73,5% della spesa complessiva è da imputarsi al noleggio degli apparati, il 9% al traffico telefonico e il 17,5%.

In data 4 marzo 2025 questa Amministrazione ha sottoscritto con un operatore telefonico un accordo transattivo con il quale è stata definita ogni pretesa creditoria pregressa della Società per prestazioni afferenti le “*spese di intercettazione*”, provvedendo ad assumere un impegno a esigibilità pluriennale di spesa primaria - SICOGE n. 5471 del 6 marzo 2025 - per complessivi euro 5.500.000,00= a valere sul cap. 1363/01.

In particolare, la suddetta transazione ha riguardato crediti vantati dalla Società per un complessivo importo di euro 16.097.298.24 (per un totale di 132.051 fatture), a titolo di prestazioni obbligatorie di giustizia rese dalla Società dall'anno 1999 fino al 31 maggio 2022, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in sostituzione dell'art. 96 d.lgs. n. 259 del 2003).

Capitolo 1362 “Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria”

ANNO 2024

Piano gestionale 01 – compensi Giudici di pace, GOT, GOA e VPO

Nell'anno 2024 è stata sostenuta una spesa a valere sul capitolo 1362/01 “*Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari ...*” di **circa 220 milioni di euro**, inferiore allo stanziamento definitivo di bilancio (pari a complessivi **euro 233.463.762**), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Com'è noto, tale spesa è comprensiva degli emolumenti stipendiali spettanti ai giudici onorari - i ruoli di spesa fissa, che nel 2024 ammontano a 165.168.444,09 euro - gestiti con procedure di pagamento poste in essere direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso NoiPA.

Al 31/12/2024, l'emergente disponibilità di risorse (andate in economia nell'esercizio trascorso, pari a circa 10 milioni di euro in conto competenza) rispetto al reale fabbisogno a valere sul cap. 1362/01, come ormai succede da parecchi anni, scaturisce dalla progressività con cui si sono realizzati gli effetti finanziari della riforma in itinere della magistratura onoraria, con l'impossibilità di destinare tali “eccedenze” già in conto competenza, nel corso dell'esercizio finanziario, a favore della rete dei funzionari delegati a valere sui deficitari capitoli 1360 e 1363 ed evitare annualmente la formazione di consistenti debiti fuori bilancio.

Si deve dare atto che nel 2024 è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio (1393), la cui gestione è stata affidata allo scrivente Direttore generale, denominato “Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria”, con uno stanziamento di 178 milioni, finalizzato a reperire le risorse per dare

attuazione alla riforma della magistratura onoraria, il cui *iter* legislativo si è concluso solo nel 2025 (legge 15 aprile 2025, n. 51), per cui i fondi di cui al suddetto capitolo non sono stati disponibili

Occorre, tuttavia, evidenziare che la spesa per la magistratura onoraria, ancora gestita quale spesa delegata, ha subito negli ultimi anni una decisa trasformazione.

Infatti, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, c.d. riforma Orlando, (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) e delle successive norme di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art 1, commi 629-633 (legge di bilancio 2022), sono state introdotte rilevanti modifiche, tra l'altro, in merito al trattamento economico da applicare ai magistrati onorari del cd contingente ad esaurimento, ossia già in servizio alla data del 15 agosto 2017.

In particolare, appare utile rammentare con riguardo alla disciplina economica della predetta categoria di magistrati onorari che l'art. 31 d.lgs. 116/2017 definisce il regime indennitario da applicare, in via transitoria, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma Orlando (15.8.2017), stabilendo che i criteri di liquidazione, di cui all'art. 11, legge n. 374/1991 per i giudici di pace e di cui all'art. 4, d. lgs. n. 273/1989 per i viceprocuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale, si applichino “sino alla conferma di cui all'art. 29” del medesimo testo di legge; più precisamente, atteso il vigente assetto normativo, i previgenti criteri di liquidazione delle indennità, c.d. a cottimo, sono stati procrastinati sino alla data di “conferma” o di “cessazione dalle funzioni onorarie” di ciascun onorario partecipe del predetto contingente, così come previsto dall'art 29, d lgs 116/2017.

Al riguardo si osserva che, sebbene la legge di riforma della magistratura onoraria, di cui al d. lgs. n.116/2017, sia entrata in vigore il 15.8.2017, l'applicazione dell'art. 31, stesso decreto, nel suo testo originario, era stata prorogata in un primo momento fino al 15 agosto 2021, con riguardo ai previgenti criteri di liquidazione, per i magistrati già in servizio al 15.8.2017; successivamente l'art. 17-ter, comma 1, d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113/2021, aveva posticipato al 1.1.2022 la data di operatività del nuovo regime indennitario; da ultimo, la legge di bilancio n. 234/2021, art 1, commi 629-633, ha introdotto una speciale disciplina per il solo contingente ad esaurimento, come detto composto dai soli magistrati onorari già in servizio al 15 agosto 2017, procrastinando i criteri previgenti di liquidazione dell'indennità fino alla “conferma” o “cessazione”, di cui all'art. 29, d lgs 116/2017.

Tale disciplina, introdotta dall'art. 1, commi 629-633 della legge di bilancio 2022, prevede in favore dei magistrati onorari confermati il pagamento di compensi non più parametrati alla attività svolta, ma parametrati a una misura fissa e prestabilita corrispondente al trattamento retributivo annuo previsto per i funzionari di area III del Ministero della giustizia; a seguito della previsione di un compenso mensile fisso e prestabilito, si è pervenuti alla decisione di corrispondere gli emolumenti non più attraverso la rete dei funzionari delegati, ma attraverso la piattaforma NoiPA del Ministero dell'economia e finanze, che attinge sui fondi del capitolo di spesa 1362, come avviene per la generalità dei dipendenti dell'amministrazione.

Con l'art. 15-bis del decreto-legge 22.6.2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023), i compensi corrisposti ai magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 d. lgs 116/2017 sono stati formalmente ed espressamente assimilati, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente; nel contempo, è stato disciplinato il regime previdenziale applicabile ai predetti onorari, a seconda che svolgano, o meno, le funzioni in regime di esclusività. Con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 15-bis, comma 2, dl n. 75/2023 (convertito con modificazioni

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), veicolata dall'art. 2 del decreto-legge 16.9.2024, n. 131 (c.d. decreto salva infrazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 14.11.2024), il legislatore ha esplicitamente esteso in favore dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art 29 d lgs 116/2017, che abbiano optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie e siano pertanto iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'Inps dei lavoratori dipendenti, le coperture relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria.

Per i magistrati onorari confermati che esercitano, invece, le funzioni in via non esclusiva è previsto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-bis che siano iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia; qualora abbiano titolo per iscriversi alla Cassa forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa; nello specifico si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della retribuzione previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.

Infine, il trattamento normativo e retributivo in favore dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 citato, è stato ulteriormente modificato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, entrata in vigore il 1° maggio 2025, che ha creato in maniera esplicita un "ruolo ad esaurimento", cui si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni relative al pubblico impiego.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre evidenziare che l'art 64 (Indennità dei magistrati onorari) del TU spese di giustizia, approvato con d.P.R. 115/2002, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'art 33, comma 2, d lgs 116/2017, come modificato dall'art 17-ter, comma 1, lett d), decreto-legge n 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021. Con il medesimo art. 33 e con la stessa decorrenza 1° gennaio 2022 sono stati abrogati anche l'art 11, legge n. 374/1991 e l'art 4 d. lgs. n. 273/1989 sopra richiamati, con l'eccezione prevista dall'art 31 d. lgs 116/2017 nei confronti dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, nelle more della definizione delle procedure di valutazione di cui all'art 29, stesso decreto, situazione transitoria, tuttavia, ormai definitivamente esaurita.

In particolare, l'art 64, abrogato, stabiliva "Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari ... spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari,...".

Dal quadro descritto emerge chiaramente, come reso palese dall'abrogazione dell'art. 64 del testo unico sulle spese di giustizia, che i compensi da corrispondere alla magistratura onoraria non possono più essere annoverati tra le spese di giustizia, ma devono necessariamente rientrare tra i compensi per prestazioni lavorative.

Allo stato, pertanto, la gestione del capitolo 1362 (cui sono confluiti i fondi inizialmente allocati sul capitolo 1393 volti al finanziamento delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 51 del 2025) prevede una duplice modalità di gestione:

- i magistrati onorari il cui incarico sia stato conferito successivamente al 15 agosto 2017, il pagamento degli emolumenti fissi e variabili, assimilati ai compensi da lavoro autonomo, vengono pagati dagli uffici giudiziari attraverso la rete dei funzionari delegati istituiti presso i distretti di Corte di appello e presso le Procure Generali;
- i magistrati confermati, confluiti nel ruolo ad esaurimento, cui trova applicazione attualmente la disciplina normativa e retributiva introdotta dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, vengono pagati tramite

ruoli di spesa fissa attraverso la piattaforma NoiPa, direttamente gestita dal MEF, senza che la scrivente Direzione generale intervenga in alcun modo sulla gestione dei suddetti compensi.

La recentissima introduzione di una normativa totalmente differente rispetto a quella passata non consente in alcun modo, allo stato, di operare confronti con i passati esercizi finanziari, né di ricostruire il trend della relativa spesa.

Si indica di seguito la spesa sostenuta dalla rete dei funzionari delegati (dunque, relativa ai magistrati onorari o prima della conferma ovvero nominati successivamente al 15 agosto 2017) nell'ultimo biennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria, considerando le rilevazioni quantificate dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa riguardo le spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario - mod. 1/A/SG, i cui dati sono stati trasmessi a questa Direzione generale con e-mail del 05/06/2025:

Capitolo 1362, p.g. 1, anno 2024

CATEGORIE DI MAGISTRATI ONORARI	anno 2024*	anno 2023
Giudici di pace - dati DGSTAT al netto di imposte e oneri	10.391.663	31.223.946
Giudici onorari di Tribunale (GOT) - dati DGSTAT al netto di imposte e oneri	18.699.388	25.811.456
Vice procuratori onorari (VPO) - dati DGSTAT al netto di imposte e oneri	14.699.637	25.115.971
TOTALE	43.790.688*	82.151.794

* dati aggiornati al 31 maggio 2025

Piano gestionale 04 – indennità spettanti ai giudici ausiliari

Nell'anno 2024 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362, piano gestionale 4, è stato di **5 milioni di euro**. La suddetta somma è stata sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno, considerato che la spesa complessiva è stata di € 2.657.737,48.

ANNO 2025

Piano gestionale 01 – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2025, con la legge di bilancio è stato accordato uno stanziamento iniziale a valere sul capitolo 1362/01 di 249.025.336 euro.

Piano gestionale 04 – indennità spettanti ai giudici ausiliari

Sul piano gestionale 04 del capitolo 1362, secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, è stata autorizzata la spesa di euro 4.150.000 per la remunerazione dei giudici ausiliari. Allo stato risultano impegni in conto competenza per la somma di euro 1.952.000.

Si deve dare atto che nel 2025 il capitolo di bilancio 1393 “Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria”, con uno stanziamento di 158 milioni, finalizzato a reperire le risorse per dare attuazione alla riforma della magistratura onoraria.

Si precisa che tali somme risulteranno disponibili a decorrere dal 1° maggio 2025, essendo da tale data entrata in vigore la modifica dell'art. 29 del d. lgs. n. 116/2017 operata dalla legge 15 aprile 2025, n. 51.

REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

Come già evidenziato, la spesa di giustizia ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire). L'ammontare della suddetta spesa è determinato dal numero dei processi e da parametri di liquidazione regolati da norme di legge. In tale contesto, eventuali risparmi di spesa potranno essere conseguiti soltanto con l'adozione di modifiche normative in grado di incidere su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Da ultimo, questa Direzione generale ha formulato le seguenti proposte di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025:

Capitolo	Competenza	Cassa	Note
1360	+ 12.000.000,00	+ 12.000.000,00	Per ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31.12.2024
1363	+ 10.000.000,00	+ 10.000.000,00	Per ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31.12.2024
1360/01	+ 98.000.000,00	+ 190.000.000,00	Per adeguamento dotazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, all'effettivo fabbisogno di spesa dell'esercizio corrente.
1363/1		+ 28.000.000	Per adeguamento dotazione di bilancio, in termini di cassa, all'effettivo fabbisogno di spesa dell'esercizio corrente.

Ripianamento delle posizioni debitorie pregresse al 31 dicembre 2024

Dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2024, come da richieste ad oggi pervenute dai funzionari delegati per le spese di giustizia, sono emerse le seguenti posizioni debitorie pregresse maturate fino al 31.12.2024, per le quali occorre procedere al ripianamento, in termini di competenza e cassa, nel rispetto delle tempistiche dei pagamenti a carico della Pubblica Amministrazione:

- euro 47.000.000,00= a valere sul capitolo 1360 "*spese di giustizia*";
- euro 20.000.000,00= a valere sul capitolo 1363 "*spese per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*".

Tenuto conto della necessità di provvedere al pagamento delle fatture giacenti presso gli uffici giudiziari emesse a seguito di prestazioni già rese e per le quali i relativi creditori potrebbero (come per altro già avvenuto in passato) avviare procedure contenziose, con conseguenti maggiori oneri a carico dello Stato, si è reso necessario chiedere risorse aggiuntive al competente MEF mediante prelevamento dal "*fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*", ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 196 del 2009, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, trasmessa a mezzo prot. DAG n. 46563.U del 4/03/2025.

Roma, 19 giugno 2025

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190950149780